

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'ambiente ENERGIA e SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio transizione energetica	ambiente@certregione.fvg.it energia@regione.fvg.it tel + 39 040 377 4159 tel + 39 040 377 4513 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, commi da 8 a 12 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) a favore delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche e professionistiche e delle associazioni culturali, per la realizzazione di interventi finalizzati a conseguire l'efficientamento energetico, la riduzione di consumi energetici e il risparmio idrico.

Annullamento in autotutela del Decreto n. 48100 del 18/09/2025 e del Decreto n. 48570 del 19/09/2025 e relativo allegato A.

Il Direttore del Servizio

Visto l'articolo 4, comma 8, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) ai sensi del quale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche e professionistiche e delle associazioni culturali, con sede in Regione, contributi fino all'importo massimo di 100.000 euro e, comunque, nei limiti della normativa degli aiuti di Stato, laddove applicabile, per la realizzazione di interventi finalizzati a conseguire l'efficientamento energetico degli ambienti dedicati alle attività statutarie, la riduzione dei consumi energetici e il risparmio idrico;

Visto il comma 9 dell'articolo 4 della legge regionale 13/2022 ai sensi del quale, i contributi di cui al comma 8 sono concessi con il procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda;

Visto l'articolo 21 novies della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale l'amministrazione che ha emanato l'atto può annullare d'ufficio il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21 octies, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un ragionevole termine comunque non superiore a dodici mesi dall'adozione del provvedimento medesimo, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati;

Visto l'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000 ai sensi del quale nei procedimenti a sportello è previsto lo svolgimento dell'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico delle stesse;

Visto l'articolo 7 della legge 241/1990 ai sensi del quale ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del

procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti;

Visto altresì l'articolo 14 della legge regionale 7/2000;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale numero 1085 del giorno 01 agosto 2025 con la quale è stato approvato definitivamente il "Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, commi da 8 a 12 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) a favore delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche e professionistiche e delle associazioni culturali, per la realizzazione di interventi finalizzati a conseguire l'efficientamento energetico, la riduzione di

consumi energetici e il risparmio idrico";

Visto il Decreto del Presidente della Regione 6 agosto 2025, n. 082/Pres, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in data 30 agosto 2025, con il quale è stato emanato il "Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, commi da 8 a 12 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) a favore delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche e professionistiche e delle associazioni culturali, per la realizzazione di interventi finalizzati a conseguire l'efficientamento energetico, la riduzione di

consumi energetici e il risparmio idrico";

Visti gli articoli 14 e 15 del Regolamento che prevedono rispettivamente che "per l'anno 2025 le domande sono presentate dalle ore 09:00 del giorno 1 settembre fino alle ore 16:00 del giorno 15 settembre" e che il "Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione";

Visti:

- l'articolo 7 comma 3 del Regolamento che prevede che qualora, nel medesimo arco temporale di cui al comma 1, il richiedente presenti più domande, è considerata valida l'ultima domanda presentata in ordine di tempo;
- l'articolo 7 comma 4 del Regolamento che prevede che per la determinazione dell'ordine cronologico di presentazione delle domande di contributo si considerano la data e l'ora di trasmissione della domanda, attestata dal sistema informativo IOL;

Visti il decreto numero 48100/GRFVG del 18/09/2025 di approvazione dell'elenco delle domande pervenute e il decreto numero 48570/GRFVG del 19/09/2025 di correzione degli errori materiali contenuti nel primo provvedimento;

Considerato che successivamente all'approvazione dei suddetti elenchi, pubblicati contestualmente sul sito istituzionale, è emerso che il soggetto A.S.D. Pallacanestro Laipacco ha inviato due domande di contributo inserendo nel campo della denominazione del soggetto richiedente una prima volta l'indicazione della natura giuridica abbreviata in A.S.D. Pallacanestro Laipacco, domanda protocollata sub numero 590770, del giorno 01/09/2025, e una successiva istanza indicando nella denominazione la dicitura per esteso Associazione Sportiva Dilettantistica Pallacanestro Laipacco, protocollo numero 623741, del giorno 15/09/2025;

Considerato che l'Amministrazione ha erroneamente tenuto conto di entrambe le domande pervenute e riconducibili al medesimo soggetto giuridico, con codice fiscale n. 01486140302, le quali venivano inserite nell'elenco finale delle domande pervenute alla posizione n. 37, quanto alla domanda sub protocollo n. 590770, e alla posizione n. 168, quanto alla domanda sub protocollo n. 623741;

Ritenuto, in applicazione dell'articolo 7, comma 3, del Regolamento, di considerare valida la seconda domanda pervenuta, con protocollo numero 623741 del giorno 15/09/2025;

Ritenuto che si rende pertanto necessario procedere all'annullamento in autotutela dei decreti numero 48100/GRFVG del 18/09/2025 e numero 48570/GRFVG del 19/09/2025, nonché dei relativi elenchi allegati;

Considerato che A.S.D. Pallacanestro Laipacco è soggetto controinteressato e che pertanto del presente provvedimento è data comunicazione alla predetta associazione, alla quale l'amministrazione assegna un termine di 10 giorni per presentare eventuali controdeduzioni od osservazioni;

Visti:

- il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni;

- la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 recante il (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Decreta

per tutto quanto sopra indicato:

- 1- di annullare in autotutela i decreti n. 48100 del 18/09/2025 e n. 48570 del 19/09/2025 ed i relativi elenchi allegati, per le motivazioni di cui in premessa;
- 2- di dare comunicazione ad A.S.D. Pallacanestro Laipacco del presente provvedimento, assegnando al predetto ente un termine di **10 giorni** per presentare eventuali controdeduzioni od osservazioni.

Trieste, data del protocollo

Il Direttore di Servizio
ing. Elena Caprotti

[documento informatico sottoscritto
digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005]